

Protocollo per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 3 maggio 2006, integrato con il Verbale di Accordo per il rinnovo del Ccnl degli Studi Professionali del 29 luglio 2008

Il giorno 11 settembre 2008 in Roma

TRA

A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi) Rappresentata dal Dott. **ARVEDO MARINELLI**

I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi) Rappresentata dal Dott. **RICCARDO ALEMANNO**

A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi Italiani) Rappresentata dal Dott. **LUIGI PESSINA**

E

La FILCAMS - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata da Ivano Corraini e Piero Marconi

La FISASCAT - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) Rappresentata da Pierangelo Raineri, Mario Piovesan e Dario Campeotto

La UILTuCS - UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) Rappresentata da Brunetto Boco e Antonio Vargiu


SI E' DEFINITO il seguente Protocollo per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 3 maggio 2006, integrato con il Verbale di Accordo per il rinnovo del Ccnl degli Studi Professionali del 29 luglio 2008 (da ora "Protocollo")

Premesso

Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle attività professionali, quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati in forma individuale o associata dai Tributaristi e dai Consulenti Tributaristi e dalle Attività Professionali non regolamentate, è di valore equivalente alle specifiche Aree Professionali così come previste nella "Sfera di Applicazione" del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali di cui al "Testo Unico" del 3 maggio 2006, integrato con il Verbale di Accordo per il rinnovo del Ccnl degli Studi Professionali del 29 luglio 2008

Le Organizzazioni datoriali firmatarie i presente Protocollo riconoscono che il Sistema di Relazioni Sindacali definito con il "Testo Unico" sopra richiamato è coerente con l'esigenza di idonee normative per una corretta disciplina dei rapporti di lavoro ed in particolare riconoscono che tale modello/sistema è funzionale al ruolo attivo che le parti sono chiamate a svolgere nel processo di riforma del Settore che coinvolge diversi livelli Istituzionali sia Nazionali che Europei.

Le parti convengono sulla necessità di dare pratica attuazione al modello/sistema di Relazioni Sindacali previsto dal Ccnl degli Studi Professionali favorendo, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo dell'intero comparto sia sotto l'aspetto occupazionale che formativo, nonché costituire un'opportunità di riferimento e aggregazione contrattuale per tali attività professionali.



Le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente Protocollo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che lo stesso, con domanda di acquisizione dell'ufficio, venga trasmesso al Ministero del Lavoro.

Tutto ciò premesso

si conviene

quanto segue:

1. Le parti riconoscono con il presente Protocollo il "Sistema di Relazioni Sindacali" quale regolamentazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti delle Aziende esercenti attività professionali appartenenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie. Pertanto il rapporto di lavoro di tali dipendenti sarà disciplinato dal Ccnl per i dipendenti degli Studi Professionali (Testo Unico) sottoscritto in data 3 maggio 2006 da Confprofessioni - Confedertecnica - Cipa, e da Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL, integrato con il Verbale di Accordo per il rinnovo del Ccnl degli Studi Professionali del 29 luglio 2008
2. Il suddetto Ccnl per i dipendenti degli Studi Professionali avrà effetto applicativo in tutte le sue parti.
3. Per ANCOT (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi), I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi) e A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi Italiani) il presente Protocollo è conseguente ed a integrazione del Verbale di Accordo del 31 maggio 2006 sottoscritto dalle parti medesime.
4. Le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo individuano in FONDOPROFESSIONI (Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali ed Aziende collegate) il Fondo cui i propri associati daranno adesione con il modello F24 codice di riferimento "FPRO".
5. Per i Datori di lavoro che già alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, avessero ottemperato agli obblighi di iscrizione alla CADIPROF, si precisa che il periodo di vacanza per godere delle prestazioni è ridotto da mesi 6 a mesi 3, così come previsto dall'art.19 del Testo Unico. Per i datori di lavoro che non avessero ottemperato a tale obbligo, a partire dal 1° gennaio 2009 gli aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo si impegnano ad iscrivere i propri dipendenti alla CADIPROF (Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali) con le modalità previste alla lettera b) dell'Art. 19 del Ccnl per i dipendenti degli Studi Professionali TESTO UNICO. Tale iscrizione sarà accompagnata con il versamento di € 39,00 (Trentanove) quale somma delle quote riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2006, ciò al fine di consentire ai dipendenti iscritti l'esercizio del diritto alle prestazioni previste dal piano sanitario così come richiamato alla lettera a) dello stesso Art. 19.
6. Le tabelle retributive di riferimento saranno pertanto:

Con aumento in vigore dal 01.05.2008:

| Tabella retributiva unica Studi Professionali | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| Livelli | Minimo tabellare in vigore dall' 1/7/2006 | Aumento dall'1/5/2008 | Minimo tabellare in vigore dall'1/5/2008 |
| Quadri (ex IS Confedertecnica) | 1.767,69 | 76,34 | 1.844,03 |
| 1 | 1.564,34 | 67,51 | 1.631,85 |
| 2 | 1.362,58 | 58,82 | 1.421,40 |
| 3s | 1.263,93 | 54,51 | 1.318,44 |
| 3 | 1.252,82 | 53,78 | 1.306,60 |
| 4s | 1.215,00 | 52,07 | 1.267,07 |
| 4 | 1.169,39 | 50,02 | 1.219,41 |
| 5 | 1.090,54 | 46,56 | 1.137,10 |

Vista la decorrenza economica dal 01 maggio 2008 le parti stabiliscono che con la busta paga del mese di luglio 2008 devono essere stati erogati gli arretrati delle mensilità precedenti con

l'assorbimento dell'eventuale i.v.c. corrisposta fino a concorrenza della stessa. Diversamente tale corresponsione dovrà essere effettuata con le competenze relative al mese di settembre 2008.

Con aumenti in vigore dal 01.10.2008

| Tabella retributiva unica Studi Professionali | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Livelli | Minimo tabellare in vigore dall'1/5/2008 | Aumento dall'1/10/2008 | Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2008 |
| Quadri (ex IS Confedertecnica) | 1.844,03 | 45,80 | 1.889,83 |
| 1 | 1.631,85 | 40,51 | 1.672,36 |
| 2 | 1.421,40 | 35,29 | 1.456,69 |
| 3s | 1.318,44 | 32,70 | 1.351,14 |
| 3 | 1.306,60 | 32,27 | 1.338,87 |
| 4s | 1.267,07 | 31,24 | 1.298,32 |
| 4 | 1.219,41 | 30,01 | 1.249,42 |
| 5 | 1.137,10 | 27,93 | 1.165,03 |

Letto, confermato e sottoscritto